



**REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI TREVISO**

**SEZIONE DISTACCATA DI CASTELFRANCO VENETO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Fides Azzolini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di primo grado iscritta al n.470/2008 di ruolo generale dell'anno 2008 del Tribunale di Castelfranco Veneto e promossa con atto di citazione notificato il 07/04/2008 ed iscritta a ruolo in data 08/04/2008.

da

**ZANDONA' CIPRIANO – ZANDONA' IRENE - ZANDONA' UGO - ZANDONA GIANCARLA**, quali ex soci della società ZACICAR s.a.s. di Zandonà Ugo & C., già ZACICAR s.n.c. di Zandonà Cipriano & C., estinta e cancellata a seguito di scioglimento del 01/03/04, tutti difesi e rappresentati dall'avv.to Paolo Polato del Foro di Treviso.

- attori-

**CONTRO**

**INTESA SANPAOLO S.p.A.** con sede legale a Torino (capitale sociale euro 6.646.436.318,60; C.F. e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158; iscritti al n. 5361 dell'Albo, capogruppo del "Gruppo Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari) in persona del Procuratore Speciale Dr. Raffaello Sartoni, difesa e rappresentata dall'avv.to Giuseppe Ramanzini del Foro di Treviso.

-convenuto-

**oggetto: ripetizione di indebito.**

**CONCLUSIONI DEGLI ATTORI**

N.	Sent.
N.	R.G.
N.	Cron.
N.	Rep.

Oggetto: ripetizione di indebito.

A) Accertarsi e dichiararsi che Intesa San Paolo S.p.A. ha conteggiato gli interessi passivi sul conto corrente n. 8365-98, acceso presso la filiale di Castelfranco Veneto (TV) ed intestato alla società Zacicar snc, a decorrere dal 1989 fino al 1996 e per tutti i periodi meglio individuati in narrativa, in violazione dell'art. 1283 c.c. per le ragioni in fatto ed in diritto formulate in narrativa.

B) Dichiararsi la nullità della clausola del contratto di conto corrente n. 8365 98 di cui in narrativa che consente il conteggio di interessi anatocistici a norma dell'art. 1283 c.c..

C) Accertata e dichiarata l'indebita percezione da parte della banca di interessi anatocistici e contra il disposto di cui all'art. 1283 c.c., condannarsi Intesa Sanpaolo S.p.A. a restituire tutti i maggiori interessi addebitati e/o percepiti contra legem nella misura di euro 11.671,04, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia oltre ad interessi dal dovuto al saldo.

D) Accertarsi e dichiararsi altresì l'indebita percezioni da parte della banca convenuta di commissioni di massimo scoperto calcolate sugli scoperti di conto corrente come meglio emerge dagli estratti di conto corrente prodotti in causa e condannarsi conseguentemente Intesa San Paolo S.p.A. a restituire quanto illegittimamente addebitato, quantificato nella misura complessiva di euro 1.361,88 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia oltre agli interessi dal dovuto al saldo.

E) Accertato e dichiarato quanto sopra, condannarsi Intesa Sanpaolo S.p.A. a rifondere agli attori i danni subiti e subendi in conseguenza diretta o indiretta dei fatti di cui in narrativa, per l'importo che verrà accertato in corso di causa o verrà determinato in via equitativa oltre agli interessi dal dovuto al saldo.

F) Spese ed onorari di lite integralmente rifusi.

Come da memoria ex art. 183.6 n.1 cpc depositata il 20/10/2008:

A) Preliminarmente respingersi l'eccezione avversaria di prescrizione della domanda attorea con riferimento al periodo indicato da parte convenuta in

propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le causali sopra menzionate.

B) Accertarsi e dichiararsi che Intesa Sanpaolo S.p.A. ha conteggiato gli interessi passivi sul conto corrente n. 8365-98 acceso presso la filiale di Castelfranco Veneto (TV) ed intestato alla società Zacicar s.n.c., a decorrere dal 1989 fino al 1996 e per tutti i periodi meglio individuati in narrativa, in violazione dell'art. 1283 c.c. per le ragioni in fatto ed in diritto formulate in narrativa.

C) Dichiararsi la nullità della clausola del contratto di conto corrente n. 8365 98 di cui in narrativa che consente il conteggio di interessi anatocistici a norma dell'art. 1283 c.c..

D) Accertata e dichiarata l'indebita percezione da parte della banca di interessi anatocistici e contra il disposto di cui all'art. 1283 c.c., condannarsi Intesa Sanpaolo S.p.A. a restituire tutti i maggiori interessi addebitati e/o percepiti contra legem nella misura di **euro 11.671,04**, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia oltre ad interessi dal dovuto al saldo.

E) Accertarsi e dichiararsi altresì l'indebita percezioni da parte della banca convenuta di commissioni di massimo scoperto calcolate sugli scoperti di conto corrente come meglio emerge dagli estratti di conto corrente prodotti in causa e condannarsi conseguentemente Intesa San Paolo S.p.A. a restituire quanto illegittimamente addebitato, quantificato nella misura complessiva di **euro 1.361,88** ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia oltre agli interessi dal dovuto al saldo.

F) Accertato e dichiarato quanto sopra, condannarsi Intesa Sanpaolo S.p.A. a rifondere agli attori i danni subiti e subendi in conseguenza diretta o indiretta dei fatti di cui in narrativa, per l'importo che verrà accertato in corso di causa o verrà determinato in via equitativa oltre agli interessi dal dovuto al saldo.

G) Spese ed onorari di lite integralmente rifusi.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO

In via principale: respingersi le domande formulate da Zandonà Cipriano, Irene, Ugo e Zardo Giancarla di Castelfranco Veneto (TV) nella loro veste di soci della cessata Zacicar s.a.s. di Zandonà ugo & C. nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino.

In via subordinata: in caso sia ritenuta fondata la richiesta di controparte: 1) accertarsi l'intervenuta prescrizione di quanto maturato prima del 15/06/1996; 2) dichiararsi valida la capitalizzazione semestrale ovvero annuale degli interessi; 3) dichiarare e disporre che nel calcolo di quanto eventualmente dovuto (con i riconosciuti interessi convenzionali) sia applicato l'art. 1194 c.c..

### **MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Gli attori agiscono nel presente giudizio al fine di ottenere la restituzione di somme addebitate senza giustificazione dalla Banca Intesa sul conto corrente n.8365 a titolo di interessi anatocistici, ultralegali e di commissioni di massimo scoperto nel periodo compreso tra il 1989 al 1996.

Il convenuto eccepisce la prescrizione del diritto fatto valere e nel merito l'infondatezza della pretesa restitutoria.

Preliminarmente si osserva che è pacifica la natura del rapporto giuridico, interscambio tra le parti, qualificabile - sulla scorta della documentazione prodotta e non contestata - quale contratto bancario di conto corrente di corrispondenza sul quale sono confluite operazioni di deposito e di apertura di credito.

Sull'eccezione di prescrizione si osserva che l'azione di ripetizione di indebito si prescrive nel termine ordinario di dieci anni con decorrenza dalla data di esecuzione della prestazione non dovuta (Cass. Civ. 13/04/2005 n.7651).

Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'azione intrapresa, qualificata quale azione di ripetizione di indebito, occorre accertare quando ha avuto luogo da parte del solvens l'esecuzione della prestazione non dovuta con un concreto spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.

Nell'ambito delle operazioni bancarie in conto corrente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.24418 del 02/12/2010, alla quale lo scrivente intende aderire, hanno affermato il principio di diritto



secondo cui il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a vario titolo su un'apertura di credito in conto corrente decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto una funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; mentre nell'ipotesi in cui i versamenti hanno avuto una funzione solutoria con un effettivo spostamento patrimoniale in favore della banca il termine decorre da tale singola operazione.

Spiega il Supremo Collegio che nell'esecuzione del rapporto di apertura di credito in conto corrente hanno funzione ripristinatoria della provvista i versamenti in un conto con un saldo passivo entro i limiti dell'affidamento - avendo questo la funzione di riesperire la misura dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito - mentre sono considerati alla stregua di pagamenti i versamenti in un conto in passivo cui non accede alcuna linea di credito o dove il passivo eccede i limiti dell'accreditamento perchè in quest'ultimo caso l'effetto dell'operazione è quello di eseguire uno spostamento patrimoniale in favore della banca per coprire un passivo eccedente i limiti del credito concesso.

Allo stesso modo l'annotazione di ogni singola posta di interessi debitori comporta una riduzione del credito di cui ancora dispone il correntista ma in nessun modo si risolve in un pagamento anticipato degli interessi medesimi, perchè non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo. In caso di annotazione illegittima il correntista potrà eventualmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui l'addebito si basa e di conseguenza per ottenere la rettifica delle risultanze in suo favore. Il tutto allo scopo di recuperare maggiore disponibilità di credito, entro i limiti di fido concessi, ma non per ottenere la ripetizione di un pagamento che da parte del correntista non ha ancora avuto luogo.

Gli argomenti posti a fondamento della decisione delle Sezioni Unite sono il derivato logico giuridico del particolare modo di atteggiarsi delle operazioni bancarie in conto corrente (nel caso di specie risulta sottoscritto un conto corrente di corrispondenza) da tenere distinto dal conto corrente ordinario.

A vertical handwritten mark or signature in the right margin, consisting of a series of loops and a final flourish at the bottom.

Il conto corrente ordinario (artt. 1823 cc e ss) è connotato dalle reciproche rimesse che sono inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto alla scadenze stabilite o in mancanza ogni trimestre (art. 1831 cc), momento in cui opera la compensazione fra i rispettivi crediti e diventa esigibile il saldo. Dopo la liquidazione del saldo il contratto può continuare e, se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di nuovo conto.


Tale meccanismo di compensazione reale evidenzia la natura solutoria delle singole operazioni di accredito e di addebito che possono essere definiti pagamenti. Il termine di prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione dell'indebito decorre dalle singole operazioni di conto qualificabili come effettivi atti di adempimento negoziale.

Al contrario nel contratto di conto corrente bancario, quando cioè le operazioni bancarie di apertura di credito sono regolate in un conto corrente (artt. 1852 cc – 1857 cc), l'apertura di un conto corrente attribuisce al contratto bancario il carattere di contratto a esecuzione continuata nell'ambito del quale il correntista può utilizzare più volte il credito e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità (art. 1842 cc, 1843 cc). Le movimentazioni di denaro hanno meramente carattere contabile e scritturale rappresentando gli accreditamenti e gli addebitamenti meri atti dispositivi della provvista disponibile.

Solo al momento del recesso l'utilizzazione del credito è sospesa e la banca deve dare un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e relativi accessori (art. 1845 cc).

Le singole operazioni annotate in conto sono quindi ritenute atti esecutivi di un medesimo rapporto, alla conclusione definitiva del quale, solo, avranno luogo le liquidazioni delle reciproche partite e le conseguenti restituzioni delle somme in concreto utilizzate. La chiusura segna il momento in cui si cristallizzano i reciproci crediti e debiti e si possono individuare i pagamenti effettivi e non scritturali.

Qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l'azione di ripetizione potrà essere esercitata da questo momento perché con la realizzazione effettiva di un



atto adempitivo sorge il diritto alla ripetizione di ciò che si è pagato indebitamente in ossequio alla regola generale dell'art. 2935 cc..

Quindi applicando il principio di diritto enunciato alla fattispecie in esame si osserva che il rapporto intercorso tra le parti si è concluso in data 31/12/1996 ed il termine prescrizione è stato interrotto, anteriormente al suo compimento, con lettera 12/05/2006 protocollata dal destinatario il 15/05/2006.

Poiché non sono state allegare dalla banca le condizioni di fatto da cui desumere la natura solutoria delle singole rimesse o annotazioni (id est: superamento dei limiti dell'apertura di credito) il dies a quo del termine prescrizione deve essere fatto decorrere dalla chiusura del rapporto rendendo così tempestiva l'azione intrapresa nel presente giudizio.

Le disposizioni di legge ordinaria, così come interpretate dalla Corte di Cassazione, costituiscono il diritto vivente vincolante la decisione del giudice e al quale (diritto vivente) anche la Corte Costituzionale è chiamata a fare riferimento in sede di vaglio sulla legittimità costituzionale di una norma di legge. La Corte Costituzionale infatti non interpreta la norma di legge ordinaria ma le assume così come interpretate dalla Cassazione.

La costruzione ermeneutica elaborata dalla Suprema Corte non si pone in disaccordo con la novella introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 29/12/2010 n. 225 convertito in Legge 26/02/2011 n. 10 il quale all'art. 2 comma 61 così dispone: *"In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Un'interpretazione letterale, conforme all'intero sistema dell'ordinamento giuridico, del disposto dell'art. 2 co. 61 L. 10/2011 induce a superare l'apparente contrasto tra la novella e l'opzione ermeneutica elaborata dalla Corte di Cassazione (dies a quo: dalla chiusura del conto) sostenendo quanto segue.



Da una lettura letterale congiunta delle due disposizioni contenute nel comma 61 emerge che l'intenzione del legislatore non è quella di impedire in via generale il recupero di qualsiasi somma indebitamente riscossa da una delle parti del rapporto bancario, bensì di escludere soltanto i rimborsi specificamente conseguenti ad una annotazione contabile non conforme al titolo o che siano nati in conseguenza di controversie loro afferenti per i quali siano già trascorsi 10 anni dal momento della singola contabilizzazione.


I diritti il cui termine di prescrizione decorre dalle annotazioni sono solo i diritti ad un **corretto calcolo contabile** delle operazioni compiute, da identificarsi nelle sole posizioni soggettive soggette a decadenza ai sensi dell'art. 119 t.u.b. in caso di approvazione espressa o non contestazione dell'estratto conto.

La prescrizione dei diritti derivanti da invalidità dei titoli su cui si fondano le operazioni decorre dal momento in cui il **diritto può essere giuridicamente esercitato**, secondo le regole proprie del vizio dedotto e della pretesa azionata (es. annullabilità, dalla conoscenza del vizio, ripetizione dell'indebitato, dal momento del pagamento).

In proposito va ricordato che la giurisprudenza è sostanzialmente unanime nell'affermare che l'approvazione del conto – anche tacita – preclude, come si è detto, qualunque contestazione circa la conformità delle singole e concrete operazioni sottostanti ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti sotto il profilo meramente contabile, senza incidere sulla validità ed efficacia dei rapporti medesimi, che restano soggetti alle regole ordinarie (Cassazione civile sez. I, 31 ottobre 2008, n. 26318, cit. Cassazione civile sez. I, 31 ottobre 2008, n. 26318, cfr. Cass. N.).

Va in ultimo ricordata la disposizione dell'art. 1827 cc (non innovata e ritenuta applicabile anche ai rapporti di conto corrente bancario attesa la sua portata generale), ai sensi della quale l'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni e eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.

In conclusione le norme introdotte dal decreto milleproroghe, così interpretate alla luce dei criteri dell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, non sembrano viziate da costituzionalità e





non ostacola il diritto azionato nel presente giudizio che è configurabile quale diritto non derivante da un'annotazione contabile errata ma da un'invalidità del titolo <sup>ed in esecuzione</sup> da un comportamento illegittimo.

Passando ora in rassegna il merito dell'azione intrapresa è emerso nel corso dell'istruttoria la mancanza di una convenzione che giustificasse l'addebito al correntista degli interessi anatocistici, degli interessi ultralegali in conformità agli artt. 1283 c.c. e 1284 c.c..

L'art. 1283 c.c., in mancanza di usi contrari, ritiene legittima l'applicazione degli interessi anatocistici solo per effetto di una convenzione scritta posteriore alla loro scadenza. Sulla configurabilità di un uso contrario è stato ritenuto dalla Suprema Corte che l'uso giustificante una disciplina diversa è solo quello normativo (quale comportamento ripetuto nel tempo con la consapevolezza di prestare osservanza ad una norma giuridica) e non l'uso negoziale perché solo l'uso normativo dà luogo al fenomeno dell'inserzione automatica nel contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c..

Ha altresì precisato che le clausole di un contratto bancario che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente hanno fonte nelle c.d. norme bancarie uniformi le quali non costituiscono un uso normativo ma una prassi negoziale perché difetta in capo al correntista la consapevolezza di osservare un obbligo di legge essendo, al contrario, in esso presente la convinzione di doversi adeguare ad una condizione contrattuale predisposta ed imposta dalla banca quale contraente più forte (cfr. Cass. 2374/1999; 12507/1999; 8442/2002).

Per porre rimedio alla ritenuta nullità di tutte le clausole contrattuali bancarie relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (e per scongiurare l'evenienza di una miriade di azioni recuperatorie), è intervenuto il legislatore con l'art. 25 del D.Lgs. 342/1999 in vigore dal 19/10/1999 il quale, a modifica dell'art. 120 D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), ha stabilito che il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati sulle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori".



Oltre a legittimare le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, purchè conformi alla delibera CICR e purchè sia rispettata anche la parità di trattamento con gli interessi a credito, introduceva tuttavia un meccanismo di convalida ex post e retroattiva di tutte le clausole di capitalizzazione trimestrale nulle frattanto convenute tra le parti nei rapporti di conto corrente e fino alla data di entrata in vigore della delibera CICR (adottata il 09/02/2000 ed in vigore il 22/04/2000).

La Corte Costituzionale con sentenza 425 del 17/10/2000 ha dichiarato illegittimo l'articolo nella parte in cui stabiliva che le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR erano valide ed efficaci.

Il CICR con delibera 09/02/2000 ha confermato la necessità della reciprocità di trattamento tra interessi attivi e passivi e regolamentato le modalità di adeguamento delle banche a detta delibera che doveva avvenire entro il 30/06/2000 con comunicazione diretta alla clientela, se la modifica contrattuale fosse stata favorevole al correntista, con l'approvazione della clientela in caso contrario di peggioramento delle condizioni contrattuali.

Quindi in sostanza nei contratti sorti prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sono indistintamente nulle (Cass. SSUU 21095/2004 la quale ha altresì escluso l'esistenza di quell'uso normativo derogante al divieto di cui all'art. 1283 cc), nei contratti sorti dopo ed aggiornati alla Delibera CICR le clausole anatocistiche sono valide.

Poiché il rapporto contrattuale intercorso tra gli odierni contendenti si colloca anteriormente al 22/04/2000, le clausole anatocistiche sono colpite da radicale nullità con la particolarità che, attesa la mancata produzione nel presente giudizio di alcun contratto, la pronuncia avrà ad oggetto non tanto la nullità di clausole ma l'illegittimità del comportamento concretamente tenuto dall'istituto di credito.

Per le stesse ragioni non può essere accolta la richiesta di parte convenuta di dichiarare valido l'anatocismo semestrale o annuale posto il generale divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 cc secondo il quale



le uniche possibilità di deroga sono quelle derivanti da un uso normativo, da una convenzione posteriore alla loro scadenza o dalla legge.

In mancanza di tali condizioni derogatorie nessuna capitalizzazione è consentita (cfr. parte motiva Cass. S.U. 24418 del 02/12/2010).

La mancanza di un titolo rende altresì ingiustificata l'applicazione di un interesse ultralegale poiché ai sensi dell'art. 1284 c.c. gli interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

A specificazione della disciplina codicistica è intervenuta la legge sulla trasparenza bancaria 154/1992 (art. 117 T.U.B.) che prevede che i contratti bancari devono essere stipulati per iscritto con espressa indicazione delle condizioni economiche praticate, essendo nulle le clausole di rinvio agli usi. In caso di mancata pattuizione scritta delle condizioni di rapporto è prevista l'applicazione di interessi sostitutivi (trattandosi di norma speciale viene applicata dal 08/07/1992 in sostituzione dell'art. 1284 c.c.).

Su tale posta l'Istituto di credito convenuto ha contestato la mancata espressa formulazione di una domanda da parte dell'attore.

Orbene la contestazione è priva di fondamento per due motivi.

In primo luogo l'attore dopo aver espressamente eccepito in parte espositiva la nullità della pratica bancaria di addebito degli interessi ultralegali, per difetto forme di legge, ha formulato la domanda in termini ampi da potersi ritenere compresa anche la richiesta di restituzione degli interessi addebitati nella misura ultralegale; infatti l'attore ha così concluso *"Accertata e dichiarata l'indebita percezione da parte della banca di interessi anatocistici e contra il disposto di cui all'art. 1283 c.c., condannarsi Intesa Sanpaolo S.p.A. a restituire tutti i maggiori interessi addebitati e/o percepiti contra legem nella misura di euro 11.671,04, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia oltre ad interessi dal dovuto al saldo"*.

Secondariamente, mancando una convenzione determinativa di un tasso d'interesse convenzionale superiore a quello di legge, e ritenuto quindi privo di titolo l'applicazione dei tassi convenzionali rilevati dal Ctu, l'unico

dato certo e legittimo cui è possibile ancorare la presente decisione per la quantificazione degli interessi anatocistici è esclusivamente il tasso d'interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. fino al 09/07/2002 ed il tasso sostitutivo di cui all'art. 5 Legge 154/1992(art. 117 TUB ) per il periodo successivo.

Conseguentemente vanno restituiti gli interessi anatocistici addebitati senza titolo, e quindi illegittimamente ai sensi degli artt. 1283 c.c. e 1284 c.c., quantificati dal Ctu sulla base del tasso legale in **euro 86.717,80** cui vanno aggiunte le spese di chiusura trimestrale del conto pari ad **euro 490,63** perché ritenute funzionali al calcolo degli interessi anatocistici .

Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto, qualificata dalla Cassazione quale remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. 870/2006), poiché nessuna fonte normativa la prevede, tale posta può giustificarsi solo sulla base di una convenzione scritta (così come previsto dalla legge sulla trasparenza bancaria che impone la forma scritta per il contratto e per ogni condizione economica praticata).

Difettando un titolo nel caso in esame, vanno restituite le somme addebitate con siffatta causale quantificate dal Ctu in euro **10.496,56**.

Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di interessi attivi riemersi in sede di accertamento contabile, quale effetto dell'esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi perché alcuna domanda precisa è stata formulata; inoltre trattandosi di un diritto di credito di fonte contrattuale in mancanza del titolo non può essere determinata nel suo preciso ammontare.

Parte attrice chiede altresì la condanna al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti ai fatti addebitati al convenuto.

Poiché l'azione intrapresa si qualifica quale azione di ripetizione d'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c. parte attrice ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre agli interessi dal giorno del pagamento se l'accipiens era in mala fede o se questi era in buona fede dal giorno della domanda. Non ha diritto al risarcimento dei danni (Cass. 94/10217) non avendo l'azione natura risarcitoria.

Gli interessi al tasso legale vengono riconosciuti dal giorno della domanda, dovendosi presumere la buona fede in capo della banca a fronte dell'orientamento giurisprudenziale esistente all'epoca dei rapporti contrattuali che riconosceva la legittimità delle prassi invalse fino a quando con la sentenza 2374/1999 e con i successivi interventi legislativi è mutato il panorama giurisprudenziale e normativo.

Concludendo alla luce degli accertamenti tecnici contabili svolti dal Ctu, totalmente condivisibili in quanto precisi, logici e fondati su approfondite indagini, parte attrice ha diritto alla restituzione della somma di **euro 97.704,99** (euro novantasettemilasettecentoquattro/99) **oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo** e ciò in accoglimento della domanda attorea che, sebbene avente ad oggetto un petitum di gran lunga inferiore, fa salva la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Non sono di ostacolo all'accoglimento della domanda gli argomenti addotti a difesa dalla banca secondo la quale da un lato il cliente avrebbe tacitamente approvato, con l'omessa impugnazione, il saldo degli estratti conto inoltratigli dell'altro le somme pagate sarebbero coperte dall'eccezione della soluti retentio.

In ordine al primo argomento si osserva che per principio generale la nullità dell'atto di addebito in conto per violazione di norme imperative (quali sono le norme di cui agli artt. 1283 c.c. e 1284 c.c.) non è sanabile altrimenti si configurerebbe una inammissibile deroga convenzionale ad un comando assoluto. Inoltre l'inclusione del credito in conto, per espressa disposizione di legge (cfr. art. 1827 cc ut supra interpretato), non esclude l'impugnazione del titolo su cui si fonda l'annotazione e qualora il titolo venga dichiarato nullo la partita si elimina dal conto.

Sul secondo argomento va ricordato, qualora fosse ancora necessario, che l'eccezione della soluti retentio è finalizzata a paralizzare la domanda di restituzione di prestazioni eseguite spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali e di altri doveri civili tipici per i quali la legge espressamente non accorda l'azione ma esclude la ripetizione.

E' invece fuor di dubbio che l'intera materia bancaria opera, al contrario, su un piano di giuridica doverosità e corrispettività dettagliatamente disciplinato dalla legislazione speciale.

Parte convenuta ha chiesto altresì in caso di accoglimento della domanda attorea l'applicazione dell'art. 1194 cc.. Il richiamo operato da parte convenuta è generico e non spiega in che termini tale norma dovrebbe incidere sulla pronuncia di condanna. Sta di fatto che la disposizione codicistica richiamata concerne l'imputazione dei pagamenti già effettuati non di quelli futuri.

Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Le spese di Ctu nella misura già liquidata in corso di causa con ordinanza 15/03/2010 sono poste definitivamente e per intero a carico della banca convenuta.

#### P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa civile di primo grado promossa da **ZANDONA' CIPRIANO - ZANDONA' IRENE - ZANDONA' UGO - ZANDONA GIANCARLA**, quali ex soci della società ZACICAR s.a.s. di Zandonà Ugo & C., già ZACICAR s.n.c. di Zandonà Cipriano & C., estinta e cancellata a seguito di scioglimento del 01/03/04, nei confronti di **INTESA SANPAOLO S.p.A.** con sede legale a Torino (capitale sociale euro 6.646.436.318,60; C.F. e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158; iscritti al n. 5361 dell'Albo, capogruppo del "Gruppo Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari) in persona del Procuratore Speciale Dr. Raffaello Sartoni,

definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,

1) In accoglimento della domanda per quanto di ragione, accertata l'illegittimità degli addebiti operati dalla Banca a titolo di interessi anatocistici e spese di chiusura trimestrali, di interessi ultralegali, in quanto prive di titolo e per tale motivo contrarie al disposto degli artt. 1283 c.c. e 1284 c.c., accertato altresì l'addebito senza titolo delle commissioni di massimo scoperto, condanna Intesa Sanpaolo SpA in persona di legale rappresentante pro tempore a restituire agli attori la somma complessiva di euro **euro 97.704,99** (euro novantasettemilasettecentoquattro/99) oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.

2) Condanna Intesa Sanpaolo SpA in persona di legale rappresentante pro tempore a corrispondere agli attori le spese processuali che liquida nella somma complessiva di euro 203,00 per spese non imponibili, euro 800,00 per spese imponibili, euro 3.000,00 per diritti ed euro 4.000,00 per onorari, oltre al 12,5% per le spese generali, ad iva e cpa nella misura di legge.

3) Pone definitivamente a carico di Intesa Sanpaolo S.p.A. le spese di CtU nella misura già liquidata in corso di causa con ordinanza 15/03/2010.

Castelfranco Veneto, 9 gennaio 2012.

**Il Tribunale in composizione monocratica**

**Il G.O.T.: Dott.ssa Fides Azzolini**



**Il Cancelliere (B3)**  
**dott.ssa Angela Granillo**

**DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA**

**24 GEN. 2012**

Castelfranco Veneto  
Il Cancelliere (B3)  
dott.ssa Angela Granillo